



**COMUNE DI FICCARAZZI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

---

**COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**

(Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 09/06/2020, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/00)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 48 DEL 18/07/2024**

**OGGETTO: Dissesto Finanziario - Non ammissione alla massa passiva - Istanza acquisita al prot. n. 14132 del 27.08.2020.**

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, il giorno **DICIOTTO** del mese di **LUGLIO** alle **ore 16:39 e segg.**, presso la sede del Comune di Ficcarazzi, sito in via Caduti di Nassirya, la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con DPR del 9.06.2020, su proposta del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 267/2000, si è riunita in videoconferenza secondo quanto previsto nella Deliberazione n. 32 del 21.07.2022 ad oggetto "Approvazione linee guida per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Ficcarazzi."

**Presiede l'adunanza la Dott.ssa Daniela Maria Amato, sono presenti i seguenti signori:**

<b>COMPONENTI LA COMMISSIONE</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
Daniela Maria Amato	<b>X</b>	
Fertitta Anna	<b>X</b>	
Romano Luigi	<b>X</b>	

**Partecipa alla riunione il Segretario Generale del Comune di Ficcarazzi, Dott.ssa Adriana Manta, che assume la funzione di Segretario Verbalizzante**

## LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

### PREMESSO CHE:

- con Deliberazione Consiliare n. 3 del 24.02.2020, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Ficarazzi (PA);
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 9.06.2020, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- l'Organo Straordinario di Liquidazione, regolarmente insediatosi il 2 luglio 2020, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del D. Lgs, 267/2000, ha disposto, nella medesima data l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune, sul sito internet dello stesso Ente e con comunicazione agli organi di stampa;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 267/2000 la Commissione Straordinaria di Liquidazione *ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatesi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello delle ipotesi di bilancio riequilibrato* vale a dire, nel caso del Comune di Ficarazzi, al 31-12-2018.
- in considerazione delle numerose istanze pervenute, la Commissione Straordinaria ha proceduto alla comunicazione di avvio dell'accertamento della massa passiva ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.P.R. n. 378/1993 mediante avviso pubblicato sul sito web istituzionale (art. 8, comma 3, L. n. 241/1990);

**VISTA** la propria Deliberazione n. 32 del 21.07.2022 ad oggetto "Approvazione linee guida per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Ficarazzi."

**DATO ATTO** che tutti i componenti della Commissione Straordinaria hanno provveduto alla registrazione presso piattaforma telematica che consente la comunicazione in tempo reale a due vie e quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti, come disciplinato dalle Linee Guida relative allo svolgimento delle sedute della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Ficarazzi con modalità telematica, approvate con Deliberazione OSL n. 32/2022.

**APPLICATA** la disciplina richiamata, alla presente riunione della Commissione Straordinaria e, ritenuto possibile, pertanto, lo svolgimento della stessa, in modalità mista, mediante collegamento da remoto a mezzo di videocamera e dispositivo informatico.

**ACCERTATO** che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi, consentendo a tutti gli intervenuti di partecipare simultaneamente alla discussione e alla votazione, nel modo seguente:

Presidente Dott.ssa Daniela Maria Amato, in sede

Componente Dott.ssa Anna Fertitta, collegata da remoto a mezzo di videocamera e dispositivo informatico;

Componente Dott. Luigi Romano, in sede

Il Segretario Dott.ssa Adriana Manta, in sede.

## **ATTESO CHE:**

- l'art. 258 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti, prevede al comma 1 testualmente quanto segue: *“L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale disestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2;*
- la Commissione Straordinaria di Liquidazione con deliberazione n. 4 del 25.02.2021, ha proposto al Comune di Ficarazzi l'adozione della modalità semplificata di liquidazione dei debiti ai sensi del citato articolo 258;
- con la Deliberazione di G.C. n. 24 del 18 marzo 2021, il Comune di Ficarazzi ha aderito, ai sensi dell'art. 258 del D. Lgs. 267/2000, alla procedura semplificata di liquidazione della massa passiva.

**RICHIAMATO** l'art. 258, comma 3 del Dlgs. 267/2000 che testualmente dispone: *L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi”;*

**DATO ATTO CHE** con propria Deliberazione n. 8 del 25 marzo 2021, sono stati individuati e fissati i criteri e le procedure in ordine alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva, determinando di dare attuazione al disposto di cui al citato comma 3 dell'articolo 258 con la proposta ai creditori ammessi di una transazione che preveda la corresponsione di una somma **pari al 50%** dell'importo del debito ammesso, limitatamente alla sola sorte capitale.

**RICHIAMATA**, altresì, la circolare del Ministero dell'Interno F.L. 28/1997 che al paragrafo 5.3.2. testualmente recita *“la proposta di transazione viene presentata a tutti i creditori, compresi quelli privilegiati, fatta eccezione per i crediti da lavoro subordinato che godendo del primo grado di privilegio, non sono oggetto di transazione e sono liquidati immediatamente e per intero”;*

## **PREMESSO CHE:**

- con nota acquisita al prot. n.14132 del 27 agosto 2020, il omissis, ha presentato istanza di ammissione alla massa passiva per l'importo complessivo di euro 5.982.092,60;
- in sede di esame e istruzione dell'istanza di che trattasi è emersa l'insussistenza dei presupposti di diritto necessari alla sua ammissione e di conseguenza, questa Commissione ha provveduto alla rituale comunicazione di preavviso di rigetto totale, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990, invitando l'istante a presentare eventuali osservazioni corredate da documentazione utile e/o pertinente al superamento dei motivi ostativi indicati nella medesima nota, entro il termine di giorni 10 dal ricevimento del predetto preavviso.

– nello specifico, con il predetto preavviso, questa Commissione ha comunicato che il credito complessivo ammontante ad € 5.982.092,60, non poteva essere ammesso alla massa passiva, per le seguenti motivazioni:

*“La domanda invero, si risolve in una sommatoria di fatture e voci di costo, infra specificate in dettaglio non corroborate da documenti contabili approvati dall’assemblea dei soci né, tantomeno, da atti negoziali, riconoscimenti di debito od altri documenti giustificativi opponibili all’ente locale:*

- *costi a copertura perdite di esercizio relative alle annualità 2007, 2008, 2009 al netto dell’anticipazione regionale del 27/11/2011;*
- *costi dei servizi resi dal omissis del Comune di Ficarazzi al netto delle note di credito (fatture nn.78, 117, 140, 163, 184, 205, 226, 247, 11, 222, 243, 262, 33, 53, 94, 133, 187, 532);*
- *fatture da emettere per servizio di competenza ottobre – novembre – dicembre 2013;*
- *fattura n.11 professionisti competenza 2013;*
- *fattura n.11 professionisti competenza 2014;*
- *fatture da emettere a pareggio di bilancio 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015;*
- *costi a copertura perdite di esercizio relative alle annualità 2016, 2017;*
- *fatture da emettere per spese generali attività liquidatoria relative agli anni 2014, 2015, 2016, 2017;*
- *fatture e note di credito emesse per costi servizio gestione straordinaria (fatture e n.c. nn.337, 229, 337, 360, 383, 406, 429, 450, 473, 186, 207, 250, 292, 494, 506, 507, 518, 519);*
- *fattura n.314 emessa per compenso liquidatore dal 01.03.2018 al 31.12.2018.*

*Alcuno dei crediti esposti nell’istanza può definirsi certo, liquido ed esigibile. E infatti:*

- *quanto ai crediti relativi alla copertura delle perdite di esercizio relative alle annualità 2007, 2008 e 2009, si evidenzia che con sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese n.170/2014, irrevocabile, i bilanci inerenti agli esercizi 2007-2009 sono stati annullati;*
- *le spese generali dell’attività liquidatoria inerenti al periodo 2010 – 2017, si riferiscono a progetti di bilancio mai approvati dall’Assemblea dei Soci. Si tratta, quindi, di elaborazioni contabili unilaterali non corroborate da bilanci e documenti contabili ritualmente approvati dai soci in guisa che detti crediti sono privi dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Le valutazioni ut supra espresse debbono ritenersi estese, a fortiori, agli importi esposti per fatture da emettere a copertura di perdite di esercizio, al coacervo delle fatture inerenti alla gestione straordinaria ed al compenso del liquidatore.*

*Da ultimo, le fatture da emettere per servizi (asseritamente) resi sono prive di documenti giustificativi comprovanti i criteri e le modalità di acquisizione e la regolare esecuzione.*

*Donde, la carenza dei presupposti per l’ammissione dei crediti compendati nell’istanza.”*

**DATO ATTO CHE** con nota acquisita al prot. n.7274 del 26 aprile 2024, il omissis nel formulare controdeduzioni e osservazioni al preavviso di diniego totale, ha concluso chiedendo, *“a parziale modifica di quest’ultimo, l’accoglimento dell’istanza di ammissione del credito per l’importo di € 216.444,84 a titolo di spese generali”.*

**PRESO ATTO** dell’attestazione degli uffici di cui alla nota prot. n. 12159 del 12.07.2024, che conferma che alcuno dei crediti pretesi dal omissis possa definirsi “certo, liquido ed esigibile”, e pertanto non vi sono crediti che possono essere attestati.

**RITENUTO**, pertanto, che la richiesta creditoria in esame non presenta i requisiti di ammissibilità alla massa passiva, per le motivazioni sopra esposte.

**VISTO** l'art. 256, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, a norma del quale “*al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite corredato dai provvedimenti di diniego*”;

**CONSIDERATO** che questa Commissione deve procedere all'adozione del formale provvedimento di esclusione dell'istanza acquisita al prot. n.14132 del 27 agosto 2020, presentata dal omissis, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, omissis, in quanto passività non ammissibile.

All'unanimità dei presenti

### **DELIBERA**

- 1. Di approvare**, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 (art. 3 L.R. 7/2019), le motivazioni di fatto e di diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2. Di non ammettere** alla massa passiva l'istanza acquisita al prot. n.14132 del 27 agosto 2020, presentata dal omissis in persona del legale rappresentante *pro tempore*, omissis per le motivazioni tutte espresse in premessa.
- 3. Di includere** la suddetta istanza nell'elenco delle passività non ammesse da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione, ai sensi dell'art. 256, comma 7, del D. Lgs. 267/2000.
- 4. Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D. P.R. n. 378/1993.
- 5. La presente** deliberazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 (art. 11, L.R. 44/91), a cura dell'Amministrazione Comunale.
- 6. Di disporre** la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e nell'apposita sezione sul sito istituzionale dell'Ente, dedicata alla Commissione Straordinaria di liquidazione, nonché la comunicazione all'istante, al Sindaco e al Segretario Generale per opportuna conoscenza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Palermo, entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni, laddove venga fatto valere un interesse legittimo. Può essere proposta azione giurisdizionale dinanzi al Giudice Ordinario competente, laddove venga fatto valere un diritto soggettivo.

Il **Presidente** dichiara la chiusura del punto

**Il presente verbale viene sottoscritto come segue:**

**L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

Il Presidente

f.to Daniela Maria Amato

Il Componente

f.to Anna Fertitta

Il Segretario Generale

f.to Dott.ssa Adriana Manta

Il Componente

f.to Luigi Romano

---

Il sottoscritto Segretario Verbalizzante, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva in data **18/07/2024**

ai sensi dell'art.4, comma 6, del DPR n. 378/93;

Il Segretario Generale  
f.to Dott.ssa Adriana Manta

Ficarazzi lì, 18/07/2024

---

Il sottoscritto Vice Segretario Verbalizzante, visti gli atti d'ufficio

**CERTIFICA**

Che la presente deliberazione, su conforme attestazione dell'Addetto alla Pubblicazione, è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_, N. \_\_\_\_\_ Reg. Pub., come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 44/91;

L'Addetto  
f.to Albo Pretorio

Il Segretario Generale  
f.to Dott.ssa Adriana Manta